



COMUNE DI BUONVICINO

PROVINCIA DI COSENZA



ORDINANZA N. 26

BUONVICINO LÌ 11 AGOSTO 2025

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SCARICO DELLE
UTENZE NON COLLETTATE ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede: "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ... () ... Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Viste

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento alla parte III, contenente la disciplina della tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e delle acque marino-costiere, del collettamento e trattamento delle acque reflue urbane, delle acque di scarico e della gestione dei fanghi di depurazione nonché alla parte IV, contenente la disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati;

Vista la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 con riferimento al Titolo II "Disciplina degli scarichi";

Visto il regolamento per la disciplina degli scarichi fognari del comune di Buonvicino;

Vista la delibera del consiglio comunale, "modifiche con sostituzione e chiarificazioni del secondo comma dell'art. 4 e del terzo comma dell'art. 17 del vigente regolamento per la disciplina degli scarichi fognari";

Vista l'ordinanza di divieto di circolazione in ore notturne autospurgo 2025, del Prefetto della Provincia di Cosenza prot. 77078 del 12.06.2025;

Vista l'ordinanza sindacale n.53/05;

Premesso che

- per come stabilito dal comma 1 dell'art. 100 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. "gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane", mentre ai sensi del comma 3 "per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" assegna ai Comuni l'attività amministrativa relativa al rilascio dei titoli concessori per l'attività edilizia nonché la vigilanza sul rispetto delle norme edilizie e urbanistiche;
- Il Comune di Buonvicino ha in corso una serie di interventi per innalzare il livello del servizio pubblico relativo al collettamento e alla depurazione delle acque reflue urbane con l'obiettivo di incrementare il grado di copertura della rete fognaria pubblica

Considerato che sulla base degli obblighi stabiliti dalla Direttiva 91/271/CEE

- nelle zone non coperte dalla rete fognaria pubblica occorre garantire la massima tutela dell'ambiente e della salute pubblica e assicurare la corretta gestione delle acque reflue urbane ricorrendo a sistemi individuali di gestione ovvero ad altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale dei trattamenti operati negli impianti di depurazione; i manufatti comunemente utilizzati a tale scopo sono le fosse Imhoff, le fosse settiche o biologiche, le vasche a tenuta o altri sistemi adeguati, i cui scarichi, ad esclusione delle vasche a tenuta, devono essere autorizzati dalla Provincia, unitamente alle specifiche del processo depurativo, sulla base delle disposizioni della l.r. 10/1997; detti sistemi devono essere svuotati con periodicità dai liquami ovvero dai fanghi – che assumono la qualificazione giuridica di rifiuti speciali – prelevati da operatori economici denominati "autospurghisti", che li trasportano e conferiscono presso impianti autorizzati ad effettuare operazioni di recupero o di smaltimento;
- nelle zone coperte dalla rete fognaria pubblica tutti gli insediamenti, le installazioni o gli edifici, civili e produttivi, devono immettere i propri reflui nella fognatura pubblica posta a servizio degli scarichi provenienti dalle citate utenze;

Considerato altresì che

- i sistemi di gestione delle acque reflue urbane nelle zone non collettate alla pubblica fognatura devono garantire la funzionalità dell'esercizio; al Comune spetta la vigilanza sul rispetto della normativa igienico-sanitaria e edilizio-urbanistica, al proprietario ovvero detentore e/o occupante dei fabbricati ad uso civile e commerciale spetta la responsabilità della corretta manutenzione e gestione dei manufatti oltre all'obbligo di provvedere, con periodicità, al regolare svuotamento dei fanghi prodotti nel comparti di sedimentazione e di digestione, ovvero, nei casi di vasche a tenuta prive di autorizzazione allo scarico, al prelievo del refluo/liquame con frequenza correlata alla capacità del manufatto;
- gli scarichi in uscita dai sistemi individuali o adeguati devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente e assicurare la conformità dell'effluente ai parametri soglia fissati dal legislatore nazionale ovvero dall'autorizzazione specifica rilasciata dalla Provincia territorialmente competente;
- l'errata o cattiva gestione di tali sistemi rappresenta una sorgente di contaminazione dei suoli e dei sottosuoli, dei corpi idrici superficiali e sotterranei, delle falde acquifere, nonché delle acque marine superficiali, con conseguenti danni per l'ambiente e la salute umana;

Considerato che

la stagione estiva determina un incremento del carico antropico, per i consistenti flussi turistici, con il rischio cogente che gli eventi di malfunzionamento della rete fognaria e dei sistemi di sollevamento dei reflui collettati, di sovraccarico dei sistemi individuali nelle aree non collettate, di scarichi abusivi e/o non a norma, si intensifichino con conseguente inquinamento dell'ambiente e minacce per la salute umana;

Ritenuto, a tutela della salute umana e dell'ambiente, mettere in campo misure urgenti di controllo di gestione degli scarichi delle utenze non collettate alla pubblica fognatura DEL COMUNE e della corretta gestione dei fanghi o dei liquami prodotti;

Evidenziata:

- la proporzionalità del provvedimento, essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;
- l'universalità del servizio pubblico essenziale relativo alla depurazione delle acque reflue urbane che non può essere in alcun modo interrotto, quale servizio primario ed essenziale;

Visti

- l'articolo 117, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale i comuni sono abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco e in forza del quale il Sindaco medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

Che le imprese e gli operatori economici denominati "autospurghisti" incaricate dell'attività di prelievo e trasporto liquami, provenienti da espurgo di fosse settiche o biologiche, fosse Imhoff, oltre che di reflui derivanti da attività industriali, potranno esercitare la loro attività durante l'orario di seguito determinato:

- dal 01.06 al 30.09 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00;
- dal 01.10 al 31.05 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00;

Si potrà derogare a quanto sopra stabilito per casi urgenti ed inderogabili accertati dall'Ufficio di Polizia Locale, previa istanza degli interessati.

I cittadini che intendono effettuare le attività di espurgo di fosse settiche o biologiche, fosse Imhoff asservite a civile abitazione ed i titolari di attività produttive industriali che intendono smaltire i rifiuti liquidi raccolti in vasche a tenuta stagna, sono tenuti a far pervenire, all'ufficio protocollo sito in via Roma n.10 o all'indirizzo pec protocollo.buonvicino@asmepec.it, nominativo dell'impresa incaricata e l'orario in cui avverrà l'operazione.

Tale comunicazione dovrà essere depositata almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni di espurgo.

I cittadini ed i titolari di attività produttive industriali che hanno provveduto all'espurgo fosse settiche o biologiche, fosse Imhoff devono trasmettere tramite l'ufficio protocollo sito in via Roma n.10 o all'indirizzo pec protocollo.buonvicino@asmepec.it, copia del formulario controfirmato e datato in arrivo al destinatario in cui all'art.15 comma 2 D.L.vo nr.22/97 e successive modifiche ed integrazioni o in alternativa comunicazione di mancata arrivo del predetto formulario trasmesso dell'Ente preposto entro il termine massimo di sessanta giorni.

DISPONE

Che copia della presente sia immediatamente trasmessa per quanto di competenza a:

- Ufficio Tecnico Comunale -Sede
- Comando Vigili Urbani - Sede
- Comando Stazione Carabinieri di Diamante - Pec: tcs22893@pec.carabinieri.it
- Prefettura - Utg Cosenza Pec: protocollo.prefcs@pec.interno.it
- Regione Calabria UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo
Pec: uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it
- Comando Carabinieri Forestali Cetraro (CS) Pec: fcs42753@pec.carabinieri.it

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- a) Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- b) Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

AVVERTE

E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art.7bis del D.Lgs. 267/2000 con le procedure di cui alla L. 689/1981.

Si comunica che l'unità organizzativa competente e referente del procedimento è il Settore III via Roma 10 Buonvicino (CS), a cui dovranno essere indirizzate o rivolte tutte le comunicazioni e/o le richieste riguardanti il procedimento. Responsabile del procedimento è l'arch. Giovanni Servidio.

In applicazione del disposto dell'art. 3°, 4° comma L. 241 del 07.08.90 si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
F.TO Dott.ssa Angelina BARBIERO